

dei capitani di porto, per espressa disposizione di legge (art. 1, lett. f, legge 31 dicembre 1928) ⁽⁸⁰⁴⁾, anche quando si tratti di navi addette ad un servizio pubblico o di navi da guerra dello Stato (art. cit.) ⁽⁸⁰⁵⁾.

Trattandosi di rapporti giuridici che si stringono in un determinato porto, cioè in quello a cui i piloti creditori appartengono, nessuna contestazione può sorgere per ciò che riguarda la competenza territoriale; e la cognizione del giudizio spetterà al comandante del compartimento di cui quel porto fa parte ⁽⁸⁰⁶⁾.

Qualora circostanze eccezionali trasformassero il contratto di pilotaggio in contratto di salvataggio, la questione spetterà ancora alla giurisdizione dei capitani di porto (entro i limiti di 5000 lire), ai quali l'art. 1 suddetto, lett. e, devolve la cognizione del giudizi relativi alle controversie sorgenti in materia di « indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o galleggianti pericolanti o naufragati o pel recupero degli avanzi di essi » ⁽⁸⁰⁷⁾.

164. - *Contestazioni sui danni - interessi.* — Anche per questo secondo caso rimane integra la giurisdizione dei capitani di porto, s'intende nei limiti di valore di lire cinquemila

(804) Quasi conformi: l'art. 14, lett. c, abrogato, ed il testo approvato dalla commissione del 1905 per la riforma del cod. m. m. (Vedi p. 485, vol. I, « *Atti della commissione...* », cit.). Analogo all'art. 14, lett. c, del c. m. m. è l'articolo 11, lett. c, del c. m. m. coloniale.

(805) Cfr. art. 607, lett. f) ed ult. comma del prog. 1931 di cod. mar.

(806) Cfr. LANZA R., « *Istituzioni di diritto giudiziario marittimo* », p. 115, Napoli 1899.

Per l'art. 7 del c. m. m. per la Tripol. e Ciren., le navi iscritte presso gli uffici marittimi di queste colonie sono soggette alle disposizioni di questo codice, e le navi iscritte presso gli uffici marittimi del Regno sono soggette alle disposizioni del cod. per la mar. merc. d'Italia, anche quando si trovano nelle acque della colonia, *tranne per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione e la polizia del porto e delle acque territoriali.*

(807) Conforme: art. 607, lett. e, prog. 1931 di cod. mar.